



Città di Fossano

**DIPARTIMENTO TECNICO - PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA - AMBIENTE
URBANISTICA ED EDILIZIA e S.U.A.P**

DETERMINA N. 83 DEL 30/01/2025

**OGGETTO: OBLAZIONE EX ART. 36 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. DETERMINAZIONE
IMPORTO IN CASO DI ABUSI NON VALUTABILI CON LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA 2
DEL MEDESIMO ART. 36.**

**Il Dirigente del DIPARTIMENTO TECNICO - PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA - AMBIENTE**

Richiamato l'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che disciplina l'istituto dell'accertamento di conformità nelle ipotesi di *"assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'art. 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 23 comma 1 o in totale difformità da essa"*;

Dato atto che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che: *"Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16"*;

Richiamata la precedente Determina Dirigenziale n. 614 in data 05/08/2019 avente per oggetto: *"Oblazione Ex Art. 36 Comma 2 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. "determinazione importo in caso di abusi non valutabili in termini di superficie e di volume"*;

Richiamata la determina dirigenziale n. 668 del 07/08/2024 *"oblazione ex art. 36bis, comma 5, lett. a), del D.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. "determinazione importo in caso di abusi non valutabili in termini di superficie e di volume"*, la quale nel disposto annulla e sostituisce la precedente n. 614 del 05/08/2019;

Preso atto della Sentenza del TAR Piemonte (Sezione Seconda) n. 44/2019 REG.PROV.COLL. che annulla la D.D. n. 410/2014 limitatamente alla parte in cui individuano un minimo sanzionatorio;

Rilevato che, secondo quanto stabilito dal TAR, le sanzioni di specie *"trovano la loro disciplina legale negli artt. 36 e 34 del D.P.R. 380/2001 che individua puntualmente il criterio di calcolo delle stesse"* e ancora *".....se dunque legittimamente i comuni esercitano funzioni in tema di sanzioni edilizie, non pare al collegio che gli stessi possano introdurre sanzioni più gravose di quelle che risulterebbero dall'applicazione del criterio legale"*;

Atteso tuttavia che, richieste di accertamento di conformità, ex art. 36 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. riguardano opere, abusive e/o difformi, che non comportano aumenti di superficie e di volumetria, circostanza per la quale non è possibile determinare l'importo della sanzione stabilita dal comma 2 del medesimo art. 36 in quanto il *"criterio di calcolo"* sancito da detto comma non risulta applicabile;

Dato atto pertanto, sulla base di quanto sopra, che il pagamento di una sanzione è condizione vincolante al rilascio del permesso, in assenza della quale, mancano i presupposti di legge per il riconoscimento della sanatoria;

Ritenuto pertanto necessario dare disposizioni affinché venga applicata una sanzione in tutti i casi in cui l'oblazione stabilita dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. non risulti calcolabile;

Dato atto che per gli interventi di cui all'art. 36-bis, comma 5, lett. b), titolo abilitativo di "rango inferiore", l'importo della sanzione minima è pari ad € 1.032,00;

Atteso, per principio di equità e proporzionalità, di applicare, per analogia, i disposti di cui all'art. 36-bis, comma 5, lett. b), e della determina dirigenziale n. 668 del 07/08/2024 che si richiama, applicando la sanzione minima è pari ad € 1.032,00;

Visti l'Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli Artt. 20 e 41 del Regolamento Comunale di Organizzazione, circa la competenza del Dirigente ad emettere determinazioni in merito, e la Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni riportate in premessa, di disporre affinché, nelle ipotesi previste dall'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. il cui importo della sanzione non sia quantificabile con i criteri e modalità stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, sia applicata la sanzione in misura fissa pari ad € 1.032,00 (milletrentadue/00);
- che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Fossano, li 30/01/2025

Per il Dirigente del DIPARTIMENTO
TECNICO - PATRIMONIO - LAVORI
PUBBLICI - URBANISTICA - AMBIENTE
(MAIORANO arch. NICOLA)
(*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.